



COMUNE  
DI CERVIA

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Atto Numero **80** del **07/05/2026**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI  
ELETTROACUSTICI E SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI MUSICALI E  
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL COMUNE DI CERVIA –  
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

---

Il giorno **07/05/2026** alle ore **16:156:15** e seguenti, a Cervia, presso la Residenza Municipale, il Commissario straordinario Michele Formiglio nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 20/02/2026 trasmesso dal Prefetto della Provincia di Ravenna, acquisito al protocollo del Comune di Cervia in data 27/02/2026 con n. 13328, con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale dott. Michele Panariello, ha adottato, con i poteri del Consiglio comunale, la deliberazione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri necessari, qui allegati.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2026/2028;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 11/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028, contenente il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;

### **Considerato che:**

- l'inquinamento acustico è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale al fine di tutelare la salute e la qualità della vita dei cittadini;
- le attività musicali e l'utilizzo di impianti elettroacustici possono costituire sorgenti sonore rilevanti;

**Rilevato** che il Comune di Cervia intende comunque promuovere l'attrattività della località perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono nelle proprie zone balneari, quali elementi di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;

**Considerato** che nel corso dell'anno, ed in particolare durante la stagione estiva, l'offerta turistica e l'attrattiva degli esercizi di somministrazione pubblica presenti sul territorio è arricchita ed integrata da una molteplicità di manifestazioni musicali organizzate da una pluralità di soggetti, tra i quali anche Associazioni Pro-loco, Comitati cittadini etc., che si caratterizzano per la loro importanza nella valorizzazione della connotazione turistica del territorio e/o per scopi solidaristici, promozionali, culturali e sociali;

**Riscontrato** che negli ultimi anni si è registrata una sempre maggiore diffusione delle attività di intrattenimento in genere, che si svolgono anche durante l'orario serale e notturno, da cui scaturisce un valore aggiunto in termini di attrattiva ed aggregazione sociale, capace di indurre positivi riflessi anche sull'economia locale nel suo complesso e di promozione della località turistica;

**Dato atto**, tuttavia, che la sempre maggiore diffusione di locali, pubblici esercizi e stabilimenti balneari che organizzano frequentemente eventi e intrattenimenti musicali, attirando un pubblico principalmente giovanile e talvolta molto numeroso, rende indispensabile temperare l'impatto positivo che ne scaturisce in termini di attrattività e aggregazione sociale, con la necessità di salvaguardare le esigenze di salute pubblica, di natura abitativa dei residenti e di soggiorno dei turisti da possibili fenomeni di disturbo derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da tali attività;

**Rilevato**, a tal proposito, che nel corso degli ultimi anni, in particolare durante la stagione estiva, (anche) la città di Cervia ha visto il verificarsi di alcuni fenomeni di degrado - incompatibili con il modello turistico della località - i quali hanno reso necessario adottare un Regolamento per disciplinare lo svolgimento di trattenimenti musicali, manifestazioni temporanee e utilizzo degli impianti elettroacustici nel Comune di Cervia;

**Dato atto** che le suddette manifestazioni e attività di intrattenimento, per non configurarsi come attività assoggettabili alle normative del pubblico spettacolo, devono obbligatoriamente considerarsi come accessorie all'attività di pubblico esercizio che deve restare prevalente e predominante;

**Accertato** che, sulla base delle esperienze pregresse, i sistemi di controllo fonometrico, grazie ad un regime di premialità che ne determina una sempre maggior diffusione, continuano a dimostrarsi uno strumento efficace e fondamentale per il controllo dell'inquinamento acustico e per la riduzione di eventuali elementi di criticità e pertanto si intende continuare ad incentivarne l'utilizzo;

**Ravvisata** l'opportunità, alla luce delle predette considerazioni, di definire gli orari massimi di svolgimento degli eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo, trattenimenti e pubbliche manifestazioni sportive organizzati da Associazioni Pro- loco, Comitati cittadini ed esercizi di somministrazione pubblica presso le località balneari del Comune di Cervia, compatibilmente con le necessità di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e la salute pubblica;

**Vista** la Deliberazione del Commissario n. 46 del 31.03.2026 con la quale è stato approvato il "*Regolamento per lo svolgimento di trattenimenti musicali, manifestazioni temporanee e utilizzo degli impianti elettroacustici nel Comune di Cervia*" le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate;

**Dato atto** che, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento, sono pervenute all'Amministrazione alcune richieste di chiarimento relativamente a taluni aspetti tecnici la cui errata interpretazione determinerebbe un'applicazione non corretta della disciplina di riferimento;

**Considerato** che l'Amministrazione, anche in un'ottica di collaborazione con le attività interessate dalla disciplina in argomento, ritiene necessario chiarire i dubbi e le criticità emerse, apportando le seguenti modifiche al testo del Regolamento vigente:

**Art. 3.1 lett. A)**

La frase “Il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici nella configurazione **di apparecchi monoblocco** non specificatamente destinati ad una diffusione sonora amplificata atta allo svago degli avventori, (...)” **viene così sostituita:**

“Il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici **di emissione** non specificatamente destinati ad una diffusione sonora amplificata atta allo svago degli avventori, (...);

**ART. 3.2: Viene eliminata la lett. C)** “Le attività che utilizzano gli impianti elettroacustici regolamentati dal presente articolo devono di norma osservare il seguente orario: dalle ore 09:00 alle ore 23:30”;

**ART. 5.3 lett. A)**

La frase “Gli esercizi i cui impianti sono conformi alle suddette caratteristiche tecniche e dotati del sistema cd. “fonometro”, potranno svolgere trattenimenti musicali senza limitazione di **serate**, con **TERMINE ALLE ORE 24.00**” **viene così sostituita:**

“Gli esercizi i cui impianti sono conformi alle suddette caratteristiche tecniche e dotati del sistema cd. “fonometro”, potranno svolgere trattenimenti musicali per un **massimo di 4 ore al giorno** senza limitazione di **giornate**, con **TERMINE** del trattenimento **ALLE ORE 24.00**; **successivamente dovranno rispettare i livelli previsti dalla classificazione acustica per tutta la durata di apertura dell’esercizio**”;

**ART. 5.3 lett. B) punto 2)**

La frase “con una durata massima di 4 ore e **TERMINE ALLE ORE 23.30**” **viene così sostituita:**

“**con una durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 23.30**; **successivamente dovranno rispettare i livelli previsti dalla classificazione acustica per tutta la durata di apertura dell’esercizio**”;

**ART. 5.4 lett. A) punto 2)**

La frase “con una durata massima di 4 ore e **TERMINE ALLE ORE 24.00**” **viene così sostituita:**

“**con una durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 24.00**; **successivamente dovranno rispettare i livelli previsti dalla classificazione acustica per tutta la durata di apertura dell’esercizio**”;

**ART. 5.4 lett. B) punto 2)**

La frase “con una durata massima di 4 ore e **TERMINE ALLE ORE 23.30**” **viene così sostituita:**

“**con una durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 23.30**; **successivamente dovranno rispettare i livelli previsti dalla classificazione acustica per tutta la durata di apertura dell’esercizio**”;

**Precisato inoltre** che, a seguito dell'eliminazione della lett. C) dell'art. 3.2, è stata aggiornata la successiva numerazione progressiva e, di conseguenza, modificato l'art. 13 "*Sanzioni amministrative pecuniarie*";

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario recepire le suddette modifiche ed integrazioni, provvedendo all'approvazione e all'adozione del novellato "*Regolamento per lo svolgimento di trattenimenti musicali, manifestazioni temporanee e utilizzo degli impianti elettroacustici nel Comune di Cervia*" unitamente ai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- **Allegato 1:** Requisiti minimi del sistema integrato di sorveglianza fonometrico. Descrizione del sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. Fonometro);
- **Allegato 2:** Identificazione delle zone del territorio ricadenti nella ZONA A. Le restanti parti del territorio ricadono, di conseguenza, nella ZONA B;
- **Allegato 3:** Tabelle e riferimenti per le attività temporanee – estratto DGR 1197/2020;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica ex art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 espresso dalla Dirigente ad interim del Servizio Sviluppo Economico;

**Ritenuta** non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

**Visto** il D. Lgs. n. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "*all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ... (omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";

**Viste** altresì le modifiche agli artt. 68, 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*", che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio;

**Vista** la procedura semplificata per manifestazioni e spettacoli introdotta dall'art. 38 bis del D.L. 76/2020 e s.m.i., la quale, per ogni singolo spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, musical ecc..) con esclusione del ballo attivo dei partecipanti con durata dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente con max 2000 partecipanti, non prevede il rilascio di autorizzazione ex artt. 68, 69 e 71 del TULPS ma la presentazione di SCIA (condizionata da eventuali endoprocedimenti autorizzativi);

**Preso atto** che le modifiche introdotte all'art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo delle licenze;

**Atteso** che per l'esercizio delle varie attività rientranti nella disciplina del pubblico spettacolo ed intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza/autorizzazione o SCIA di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore;

**Visti** altresì gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931;

**Visto** l'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

**Visto** il D. Lgs. n. 480/94 "*Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel TULPS*" e successive modifiche;

**Visto** il D. Lgs. 507/99 "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio*";

**Visto** il D. Lgs. n. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";

**Visto**, in particolare, l'art. 11, comma 6, sostituito dall'art. 34 - quater, comma 1, lett. a) D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n° 221/2012, secondo il quale "*al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del Sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità*";

**Richiamato** il Consiglio di Stato (Adunanza di Sezione del 14 aprile 2021; parere affare n° 1245/2021) che, condividendo l'orientamento della prevalente giurisprudenza dei giudici amministrativi, ha statuito che la quiete pubblica intesa come limite di compatibilità delle emissioni sonore prodotte da una fonte determinata costituisce un bene collettivo ovvero una condizione necessaria affinché sia garantita la salute, che deve essere tutelata "come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività" (art. 32 Cost.) dagli enti pubblici competenti, tra cui certamente i Comuni;

**Visto** l'art. 13 del D.L. 9/02/2012 n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito dalla L. 4/04/2012 n. 35;

**Visto** il Regolamento disciplinante la C.T.C.V.L.P.S. (Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) del Comune di Cervia, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 40 del 22/04/2004 e s.m.i.;

**Visto** il DM 19/08/1996 "Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";

**Vista** la Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" così come modificata dal D. lgs 42/2017;

**Visto** il DPCM 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" ed, in particolare, i limiti restrittivi imposti nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto;

**Vista** la Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ... omissis ...";

**Vista** la Legge 217/2011 integrata dalle disposizioni dettate dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 relative alle imprese turistico balneari che dispone che gli indirizzi regionali vengano recepiti a livello comunale con apposita Ordinanza Sindacale nel rispetto del principio di sussidiarietà a proporzionalità;

**Vista** la DGR 1197 del 21/09/2020 Regione Emilia - Romagna "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15", che abroga e sostituisce la precedente DGR 45/02 riferimento alle NTA della Classificazione Acustica di Cervia ed, in particolare, l'art. 5.2.1. della DGR 1197 del 21/09/2020 a norma del quale: "I Comuni provvedono a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, sia sulla base dell'utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpae, ecc..";

**Vista** la Classificazione Acustica del Comune di Cervia approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2018, esecutiva dal 28/05/2019 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 71/2012 e s.m.i. con cui si disciplinava lo svolgimento delle attività accessorie relative ai piccoli trattenimenti e spettacoli, trattenimenti danzanti, pubblici spettacoli,

pubbliche manifestazioni sportive degli esercizi anche in periodo notturno se dotati del c.d. “fonometro” di sorveglianza;

**Vista** l’Ordinanza Sindacale n. 7/2016 e s.m.i. con cui si disciplinavano le medesime attività accessorie anche degli esercizi annessi agli stabilimenti balneari;

**Vista** l’Ordinanza Sindacale n. 6/2025 “*Disposizioni in merito all’utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee nel Comune di Cervia*”;

**Ritenuto** quindi di provvedere in merito;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di approvare** le modifiche ed integrazioni al vigente “*Regolamento per lo svolgimento di trattenimenti musicali, manifestazioni temporanee e utilizzo degli impianti elettroacustici nel Comune di Cervia*” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale comprensivo dei relativi Allegati 1, 2 e 3, come di seguito meglio specificate:

### **Art. 3.1 lett. A)**

La frase “*Il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici nella configurazione **di apparecchi monoblocco** non specificatamente destinati ad una diffusione sonora amplificata atta allo svago degli avventori, (...)*” **viene così sostituita:**

“*Il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici **di emissione** non specificatamente destinati ad una diffusione sonora amplificata atta allo svago degli avventori, (...)*”;

**ART. 3.2: Viene eliminata la lett. C)** “*Le attività che utilizzano gli impianti elettroacustici regolamentati dal presente articolo devono di norma osservare il seguente orario: dalle ore 09:00 alle ore 23:30*”;

### **ART. 5.3 lett. A)**

La frase “*Gli esercizi i cui impianti sono conformi alle suddette caratteristiche tecniche e dotati del sistema cd. “fonometro”, potranno svolgere trattenimenti musicali senza limitazione di **serate**, con **TERMINE ALLE ORE 24.00***” **viene così sostituita:**

“*Gli esercizi i cui impianti sono conformi alle suddette caratteristiche tecniche e dotati del sistema cd. “fonometro”, potranno svolgere trattenimenti musicali per un **massimo di 4 ore al giorno** senza limitazione di **giornate**, con **TERMINE** del trattenimento **ALLE ORE 24.00**; **successivamente dovranno rispettare i livelli previsti dalla classificazione acustica per tutta la durata di apertura dell’esercizio.***”;

### **ART. 5.3 lett. B) punto 2)**

La frase “*con una durata massima di 4 ore e **TERMINE ALLE ORE 23.30***” **viene così sostituita:**

**“con una durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 23.30; successivamente dovranno rispettare i livelli previsti dalla classificazione acustica per tutta la durata di apertura dell’esercizio”;**

**ART. 5.4 lett. A) punto 2)**

La frase “con una durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 24.00” **viene così sostituita:**

**“con una durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 24.00; successivamente dovranno rispettare i livelli previsti dalla classificazione acustica per tutta la durata di apertura dell’esercizio”;**

**ART. 5.4 lett. B) punto 2)**

La frase “con una durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 23.30” **viene così sostituita:**

**“con una durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 23.30; successivamente dovranno rispettare i livelli previsti dalla classificazione acustica per tutta la durata di apertura dell’esercizio”;**

2. **di incaricare** i responsabili competenti a dare piena attuazione alla disciplina contenuta nel presente regolamento;
3. **di dare atto** che dal presente Regolamento non discendono oneri a carico dell’Ente;
4. **di dare atto** che il presente Regolamento modifica ed integra il “Regolamento per lo svolgimento di trattenimenti musicali, manifestazioni temporanee e utilizzo degli impianti elettroacustici nel Comune di Cervia”, approvato con Deliberazione del Commissario n. 46 del 31.03.2026, a fare data dalla sua entrata in vigore;
5. **di dare mandato** al Servizio Segreteria Generale di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per lo svolgimento di trattenimenti musicali, manifestazioni temporanee e utilizzo degli impianti elettroacustici nel Comune di Cervia” contestualmente alla pubblicazione della presente;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, al fine di consentire l’immediata entrata in vigore del Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale  
dott. Michele Panariello

Il Commissario straordinario  
Michele Formiglio

(Atto sottoscritto digitalmente)